

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella riunione in Camera di Consiglio del 5 giugno, la Giunta delle Elezioni ha deciso di proporre alla Camera l'annullamento dell'elezione del deputato Benito Cazora, proclamato nella lista n. 15 (Democrazia cristiana) per il Collegio XIX (Roma), e la proclamazione della candidata Silvia Costa.

A tale decisione la Giunta è pervenuta in base ai fatti qui di seguito esposti.

Dopo la consultazione elettorale del 26 giugno 1983, nei termini previsti dalla legge elettorale e dal regolamento della Giunta, furono presentati i seguenti ricorsi:

a) per voti di lista:

dal Partito nazionale dei pensionati, per il mancato raggiungimento di un quoziente intero;

dal candidato primo dei non eletti della lista del Partito liberale italiano del Collegio di Venezia, per contestare l'assegnazione di un seggio attribuito dall'Ufficio centrale nazionale in base alla ripartizione dei voti residui al Collegio di Roma, sostenendone la spettanza al Collegio di Venezia;

della candidata Paola Pàmpana per una verifica dei voti di lista attribuiti al Partito liberale nel Collegio di Roma;

b) per voti di preferenza, relativamente alla lista della Democrazia cristiana, lamentando una errata attribuzione di voti di preferenza, erano pervenuti alla Giunta i seguenti ricorsi:

del candidato Giancarlo Abete, all'atto dei risultati ufficiali primo dei non eletti della lista DC, poi proclamato in seguito alla morte del deputato Petrucci;

della candidata Silvia Costa, che con la proclamazione del deputato Abete assumeva la posizione di primo dei non eletti della lista DC;

del candidato Mario D'Urso, secondo dei non eletti che si è valso, per la presentazione del ricorso, della riapertura dei termini in occasione della proclamazione di Abete;

del candidato Mario Gargano, terzo dei non eletti;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del candidato Ruggero Villa, quarto dei non eletti;
del candidato Claudio De Giovanni, ventitreesimo dei non eletti.

La prima relazione sul Collegio di Roma, al termine della verifica condotta d'ufficio sulle cifre elettorali di tutte le liste — verifica analoga a quella svolta per tutte le circoscrizioni elettorali — fu presa in esame dalla Giunta il 15 dicembre 1983. La Giunta in quella occasione decideva di respingere il ricorso di Claudio De Giovanni, sia per la sua posizione estremamente bassa in graduatoria, sia per la genericità delle motivazioni addotte. Decideva inoltre di dichiarare decaduto il ricorso dell'onorevole Giancarlo Abete, nel frattempo proclamato deputato.

Poiché i ricorsi rimanenti (Costa, D'Urso, Gargano, Villa) denunciavano situazioni di disordine e di irregolarità in cui si erano svolte le operazioni elettorali presso l'Ufficio centrale circoscrizionale di Roma, e segnalavano numerose sezioni in cui si sarebbero verificate irregolarità nell'attribuzione di voti di preferenza sia in sede di seggio sia in sede di Ufficio centrale circoscrizionale, la Giunta decideva di sospendere la convalida di tutti i deputati eletti nella circoscrizione di Roma.

Essendo chiamata, inoltre, a decidere sui ricorsi sopra citati per voti di lista, la Giunta approvava un primo sondaggio su 480 sezioni del Collegio, scelte secondo il seguente criterio: le sezioni segnalate dai ricorrenti, nonché le sezioni su cui la Magistratura aveva avviato una indagine autonoma in seguito alle denunce presentate direttamente all'Autorità giudiziaria.

Tale verifica è stata condotta direttamente sulle schede — che la Giunta, su proposta del relatore, aveva già acquisito per tutte le 6.128 sezioni del Collegio il 17 novembre 1983 — ed ha comportato:

- 1) il ricalcolo dei voti di lista per tutte le liste;
- 2) il ricalcolo dei voti di preferenza della graduatoria della DC, comprendendovi tutti i 18 deputati eletti ed i primi sei candidati non eletti;
- 3) per le medesime sezioni, una revisione delle schede bianche, nulle e contestate.

Il Comitato incaricato della verifica delle schede risultava composto dal relatore e dai deputati Binelli, Marte Ferrari, Nucci Mauro, Baghino, Baslini, Calonaci, Curcio, Ermelli Cupelli, Vincenzi, Teodori e Gianni.

I risultati del primo sondaggio furono presentati alla Giunta il 17 maggio 1984; la Giunta prese atto della sostanziale correttezza dei voti di lista ma poiché venivano confermate le segnalazioni di irregolarità e di notevoli discrepanze tra i voti di preferenza espressi sulle schede e i voti attribuiti, fu accolta la proposta del relatore di procedere ad un sondaggio supplementare di ulteriori 100 sezioni, scelte tra quelle situate nel medesimo ambito di quei seggi — quindici — che la Giunta aveva deciso di trasmettere alla Magistratura, avendovi ravvisato sostanziali alterazioni di voti preferenziali.

Il criterio seguito dal Comitato nello spoglio delle schede per questo secondo sondaggio è stato il medesimo adottato nel corso del primo, comprendente cioè, oltre al ricalcolo dei voti di preferenza, il ricomputo dei voti di lista e il controllo delle schede bianche, nulle e contestate.

Per quanto riguarda in particolare i voti di preferenza, fu deciso di limitarne il controllo ai due ultimi deputati eletti nella lista DC, Abete e Cazora, e ai quattro ricorrenti Costa, D'Urso, Gargano e Villa, dato che dai risultati emersi risultava chiaro che gli spostamenti riscontrati nella restante graduatoria dei deputati eletti non potevano in alcun modo alterarla in maniera determinante.

La Giunta il 17 ottobre 1984, al termine del secondo sondaggio, in base ai risultati ottenuti, decideva:

1) di approvare in via definitiva le rettifiche alle cifre elettorali per le singole liste, avendo preso atto che le variazioni riscontrate nei voti di lista rientravano nelle normali oscillazioni derivanti da un controllo diretto sulle schede, con un recupero fisiologico e proporzionale per tutte le liste;

2) di respingere in conseguenza i ricorsi per i voti di lista, avendone accertato la manifesta infondatezza;

3) di proporre la convalida di tutti i deputati proclamati nel Collegio di Roma a quoziente intero, meno gli onorevoli Abete e Cazora, convalida sanzionata dall'Aula il 17 ottobre 1984.

La chiusura dei voti di lista per il Collegio di Roma, l'unico rimasto in sospeso, permetteva il ricalcolo definitivo dei resti, e la conseguente convalida di tutti i deputati eletti in tutte le circoscrizioni a questo titolo, approvata dall'Aula il 26 novembre 1984.

Per quanto riguarda i voti di preferenza, la Giunta decise di continuarne il ricomputo sulle schede valide per i sei nominativi indicati; e poiché i risultati parziali della verifica effettuata indicavano un mutamento della graduatoria — nel senso che la cifra elettorale provvisoria del deputato Cazora veniva ad essere inferiore a quella del deputato Abete, ultimo degli eletti secondo i dati ufficiali dell'Ufficio centrale circoscrizionale — tutti i ricorrenti e i deputati cointeressati vennero avvisati del proposito della Giunta di proseguire nella verifica del Collegio, in applicazione del principio del contraddittorio previsto dall'articolo 17, secondo comma, del Regolamento della Camera.

Valendosi della riapertura dei termini, furono presentate delle memorie aggiuntive da parte di tutti gli interessati, con l'indicazione di ulteriori sezioni da scrutinare, a cui la Giunta dette la precedenza nello scrutinio del Collegio.

I risultati di questo terzo sondaggio, condotto sulle sezioni di Roma e delle province segnalate, furono approvati dalla Giunta il 7 febbraio 1985: la Giunta, dopo aver deferito alla Magistratura altre quattro sezioni giudicate irregolari, si confermò nella decisione di procedere alla revisione integrale delle schede valide del Collegio, come unico mezzo per giungere a risultati definitivi. Data la mole

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del lavoro, il Comitato venne allargato a tutti i membri della Giunta, meno il Presidente e i deputati componenti della Giunta eletti nel Collegio di Roma.

Con la conclusione della verifica delle schede valide, la Giunta, il 15 maggio 1985, ritenne di poter chiudere la vicenda del Collegio di Roma.

Dopo aver risolto le questioni inerenti a sezioni che il Comitato aveva rimesso al suo giudizio, la Giunta decideva di trasmettere alla Magistratura altre 50 sezioni con palesi irregolarità. Il giorno successivo venivano approvate le modifiche alle cifre elettorali sotto indicate, risultanti dalla somma delle modifiche operate nelle singole sezioni del Collegio, ed analiticamente riportate al termine della presente relazione.

Provincia	COSTA	CAZORA	ABETE	GARGANO	VILLA	D'URSO
Roma (esclusa Roma città)	+ 2	— 56	— 57	— 3	+ 137	+ 2
Roma città	+ 248	— 173	+ 110	+ 12	+ 121	+ 45
Viterbo	+ 13	— 11	+ 24	— 29	+ 2	+ 32
Latina	+ 34	— 47	— 22	+ 38	+ 1	— 8
Frosinone	— 21	— 84	+ 45	+ 20	— 42	+ 34
Totale Collegio XIX	+ 276	— 371	+ 100	+ 38	+ 219	+ 105

La Giunta approvava quindi le nuove cifre elettorali da sostituire a quelle ufficiali stabilite dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

	Graduatoria U.C.C. Dati ufficiali	Nuove cifre elettorali
Cazora	40.281 — 371	39.910
Abete	40.199 + 100	40.299
Costa	39.995 + 276	40.271
D'Urso	39.304 + 105	39.409
Gargano	39.050 + 38	39.088
Villa	38.964 + 219	39.183

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

In base a queste cifre elettorali approvava infine la graduatoria risultante:

1° Abete	40.299
2° Costa	40.271
3° Cazora	39.910
4° D'Urso	39.409
5° Villa	39.183
6° Gargano	39.088

Poiché da detta graduatoria, nella posizione utile alla proclamazione, risultava inclusa la candidata Silvia Costa e veniva confermata l'elezione del deputato Giancarlo Abete, la Giunta, dopo aver proposto la convalida dell'onorevole Abete, dichiarava contestata l'elezione del deputato Benito Cazora, e il Presidente fissava la seduta pubblica per il 5 giugno 1985.

* * *

Tali sono i fatti che il relatore ha riassunto in apertura della seduta pubblica che ha avuto luogo il 5 giugno 1985, a cui hanno partecipato gli avvocati Paolo Stella Richter e Giulio Simeone, in rappresentanza della candidata Silvia Costa; l'avvocato Giuliano Santoro in rappresentanza del deputato Mario Gargano; l'avvocato Antonino Biscotto in rappresentanza del deputato Giancarlo Abete; gli avvocati senatore Franco De Cataldo e professore Stelio Valentini in rappresentanza del deputato Benito Cazora.

Il deputato Abete e l'avvocato Valentini avevano fatto pervenire alla Giunta due memorie, nei termini previsti dall'articolo 13 del Regolamento della Giunta.

Il Presidente, dopo essersi riservato di decidere in ordine alla richiesta pregiudiziale avanzata dall'avvocato Franco De Cataldo — intesa ad ottenere un breve rinvio della seduta per consentire l'acquisizione dell'ordinanza di rinvio a giudizio nei confronti di presidenti di seggio e scrutatori, depositata dal consigliere istruttore D'Angelo — dava la parola al deputato Massimo Teodori, in virtù del terzo comma dell'articolo 15 del Regolamento della Giunta, che conferisce al Presidente poteri discrezionali nella direzione della discussione e nella disciplina dell'udienza.

Il deputato Massimo Teodori ribadiva la posizione già assunta in Giunta, circa la necessità di rivedere le schede bianche e nulle dell'intero Collegio.

L'avvocato Paolo Stella Richter sottolineava che l'istruttoria condotta dalla Giunta aveva ad oggetto esclusivamente ricorsi per voti di preferenza, dato che i ricorsi per voti di lista, dopo i sondaggi preliminari, erano stati respinti dalla Giunta, con la conseguente convalida dei deputati del Collegio di Roma, sanzionata dall'Assemblea. Inoltre, non esistevano elementi, sia pure indiziari, che potessero indurre a sospettare che voti dichiarati nulli fossero invece espressione di valida volontà elettorale: il recupero dei voti validi

tra le schede nulle nel corso del sondaggio preliminare rientrava, infatti, in limiti normali e, soprattutto, anche le preferenze espresse in quei voti erano a favore della candidata Costa e a sfavore dell'onorevole Cazora.

Quanto alla richiesta di sospendere il giudizio in attesa della conclusione dei procedimenti giudiziari in corso, contenuta nella memoria difensiva per l'onorevole Cazora, rilevava l'inesistenza di una norma che prevedesse che l'accertamento condotto dal giudice penale potesse influire sul giudizio della Giunta: diverso è infatti l'oggetto dei due giudizi, quello della Giunta concerne cifre elettorali, quello del giudice penale eventuali reati commessi in occasione di consultazioni elettorali.

Parimenti infondato appariva, a suo giudizio, il rilievo contenuto nella memoria dell'impossibilità di procedere ad una contestazione oltre il termine dei 18 mesi stabiliti dall'articolo 20 del Regolamento della Giunta: infatti tale termine è chiaramente ordinatorio, né il suo superamento può in alcun modo inficiare i poteri della Giunta, e il fatto che tale termine sia stato superato trovava giustificazione nella complessità e durata delle indagini sui voti di preferenza di una lista, come quella della Democrazia cristiana, particolarmente consistente.

L'avvocato Antonino Biscotto si rimetteva alla memoria scritta depositata dall'onorevole Giancarlo Abete, in cui, insieme alla soddisfazione che i risultati della verifica svolta dalla Giunta coincidessero con le osservazioni ed i rilievi contenuti nel primo ricorso presentato e nella successiva memoria integrativa, veniva espressa qualche perplessità in ordine alla decisione della Giunta di dichiarare decaduto il ricorso originario in seguito alla sua proclamazione a deputato, e al mancato rispetto del principio del contraddittorio nella fase istruttoria.

L'avvocato Giuliano Santoro deplorava la mancata revisione integrale delle schede bianche, nulle e contestate.

L'avvocato Stelio Valentini, illustrava le deduzioni presentate in difesa dell'onorevole Cazora, basate sui seguenti punti:

1) la tardività, e pertanto l'inefficacia, della contestazione dell'elezione dell'onorevole Cazora, in quanto successiva al termine di 18 mesi imposto dall'articolo 17, primo comma, del Regolamento della Camera alla Giunta per riferire all'Assemblea « sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza »;

2) la mancata applicazione da parte della Giunta, del principio del contraddittorio in ogni fase del procedimento, previsto dall'articolo 17, secondo comma del Regolamento della Camera. Infatti il contraddittorio sarebbe stato instaurato tardivamente il 17 ottobre 1984, mentre già alla data del 17 maggio 1984 si era avuta l'individuazione esatta dei soggetti interessati alla verifica. In questa data, infatti, la Giunta decise di limitare il sondaggio ai deputati Abete e Cazora ed ai candidati Costa, D'Urso, Gargano e Villa;

3) la mancata verifica da parte della Giunta dei voti di preferenza di tutti i candidati della lista DC del Collegio, richiesta espressamente, e in più occasioni, avanzata dall'onorevole Cazora;

4) la mancata verifica da parte della Giunta della totalità delle schede bianche, nulle e contestate, dato che tale controllo era stato effettuato solo per un dieci per cento nel corso dei due primi sondaggi. A giudizio del difensore, il controllo di dette schede avrebbe dovuto essere preliminare alla verifica dei voti validi, poiché l'articolo 9 del Regolamento della Giunta stabilisce che la Giunta « ... può sempre disporre la revisione dei risultati elettorali delle singole sezioni ed il controllo delle schede bianche, nulle e contestate allegare ai verbali delle sezioni stesse. La Giunta può anche, in casi particolari, disporre la revisione delle schede valide », con ciò stabilendo un carattere aggiuntivo al potere di acquisire le schede valide, rispetto alla libera disposizione delle schede nulle e contestate.

L'avvocato Valentini concludeva, sul piano procedurale, chiedendo una sospensione del procedimento di contestazione dato che erano in corso accertamenti di fatti penalmente rilevanti, che avrebbero potuto incidere in modo determinante sui risultati del procedimento in corso.

* * *

Dopo la riunione in Camera di Consiglio, il Presidente dava lettura della seguente delibera:

« La Giunta,

riunitasi in Camera di Consiglio a conclusione dell'udienza pubblica di questa mattina;

esaminati i ricorsi presentati dai candidati Mario D'Urso, Mario Gargano, Ruggero Villa e Silvia Costa;

valutate le controdeduzioni proposte dai deputati Cazora ed Abete;

ascoltata la relazione dell'onorevole Pollice;

sulla base della nuova graduatoria ivi precisata,

accoglie

il ricorso presentato dalla candidata Silvia Costa e

delibera

di proporre all'Assemblea di questa Camera l'annullamento dell'elezione e la conseguente decadenza del deputato Benito Cazora nonché la proclamazione a deputato della candidata Silvia Costa;

respinge

per quanto di ragione ogni altra istanza pregiudiziale e di merito.

Così deciso il 5 giugno 1985 in Roma in questa sede ».

La riferita decisione si fonda sulle seguenti considerazioni:

a) *Riguardo l'eccezione della tardività della contestazione oltre il termine di 18 mesi disposto dall'articolo 17, primo comma, del*

Regolamento della Camera: la Giunta è pervenuta al sicuro convincimento che tale termine sia di carattere ordinatorio. Il termine non è perentorio perché nessuna conseguenza sanzionatoria è prevista nel caso di inottemperanza dei termini.

Non esiste alcun termine che vieti alla Giunta la rettifica dei risultati elettorali, che possono variare fino all'ultimo giorno della Legislatura, poiché ad ogni subentro di un deputato può essere opposto, nel termine di 20 giorni, un ricorso contro la sua proclamazione.

Per prassi, confortata dall'articolo 20 del Regolamento della Giunta, si è inteso che detto termine debba essere applicato alla verifica « generale » dei risultati elettorali, nel senso di una accertata attribuzione dei seggi alle varie liste, e sempre allo stato degli atti.

Il controllo dei voti di preferenza comporta di per se stesso una procedura lunga e complessa, che giustifica il protrarsi oltre questo termine: in particolare il Collegio di Roma si articola in 6.128 sezioni elettorali, e i voti validi della Democrazia cristiana assommano a 994.889. Inoltre la Giunta ha nello stesso periodo provveduto d'ufficio alla rettifica dei risultati elettorali di tutte le 32 circoscrizioni del territorio nazionale, al ricomputo dei resti, alla istruzione e al definitivo giudizio in merito a diciotto ricorsi presentati per gli altri Collegi, alla revisione integrale delle schede valide per la lista del PRI del Collegio di Firenze-Pistoia, nonché all'istruzione di tutti i casi di incompatibilità.

b) *Presunta violazione del principio del contraddittorio, sostenuta dall'avvocato Valentini e dal deputato Abete.*

La Giunta ritiene di aver agito correttamente informando ricorrenti e deputati interessati nel momento in cui prendeva atto che la graduatoria ufficiale stabilita dall'Ufficio centrale circoscrizionale aveva, già in base a risultati parziali, subito delle modifiche, e che pertanto era doveroso informare, insieme a tutti gli interessati, il deputato Cazora — che veniva ad occupare la posizione non più di penultimo, ma di ultimo eletto nella graduatoria della Democrazia cristiana — che la sua elezione poteva divenire, come è avvenuto, oggetto di contestazione.

La fase istruttoria precedente si doveva considerare interna alla Giunta stessa, e di fatto l'articolo 17, secondo comma, del Regolamento della Camera fa riferimento al procedimento « davanti alla Giunta delle Elezioni » e il regolamento interno della Giunta tuttora vigente prevede una sola fase istruttoria, che si apre alla conclusione del lavoro di verifica svolto dai Comitati.

c) *Decisione di limitare il computo delle preferenze, oltre che dei ricorrenti, ai due ultimi eletti nella graduatoria democristiana, e interruzione del controllo su tutti gli altri candidati eletti.*

La Giunta, dopo il primo sondaggio su 480 sezioni, ritenne influenti, ai fini della graduatoria, le modifiche riscontrate nelle cifre elettorali dei deputati eletti da Andreotti a Becchetti: infatti quest'ultimo, con una cifra elettorale di 45.088 voti, aveva un distacco

di 4.807 voti dal deputato che lo seguiva nella graduatoria, una cifra che escludeva qualsiasi ipotesi di sorpasso.

Prevalse quindi un criterio di economicità dei lavori, che sarebbero tuttora in corso se non fosse stata adottata la decisione di escludere dal ricomputo dei voti di lista il deputato Becchetti e, a maggior ragione, tutti i deputati proclamati con una cifra elettorale superiore che lo precedevano nella graduatoria.

d) Mancata verifica della totalità delle schede bianche, nulle e contestate, argomento comune all'avvocato difensore del deputato Cazora, e all'avvocato Santoro, difensore di Gargano.

La Giunta, ritiene di aver agito correttamente operando un controllo sulle schede bianche, nulle e contestate, affiancato al controllo dei voti di lista per tutte le liste presentate nel Collegio di Roma, fino a quando non ha deciso — in base alle lievi e proporzionate modifiche ai voti di lista risultanti dallo scrutinio di 580 sezioni (primo e secondo sondaggio) — di respingere, per manifesta infondatezza, i ricorsi per voti di lista presentati dal Partito nazionale dei pensionati e dai candidati del Partito liberale di Roma e di Venezia.

Una volta respinti tali ricorsi, quelli che la Giunta aveva ancora da decidere erano ricorsi per errata attribuzione di voti di preferenza, e in quanto tali risolvibili solo ricostruendo, sezione per sezione, le esatte preferenze che erano state espresse ai singoli candidati sulle schede valide. Cosa che la Giunta ha fatto, procedendo con estrema esattezza alla correzione anche minima delle cifre elettorali in tutte le sezioni elencate in appendice.

Nessuna norma impone alla Giunta di procedere d'ufficio alla revisione delle schede nulle; nel caso specifico, dalle poche preferenze contenute nelle schede recuperate tra le nulle, quelle per la candidata Costa seguivano la tendenza a sopravanzare quelle per il deputato Cazora.

Accogliere la proposta di estendere la verifica alla totalità delle schede nulle, bianche e contestate, significherebbe conferire nuova efficacia ai ricorsi di voti di lista già respinti, contraddicendo decisioni che la Giunta ha già legittimamente adottate, e che hanno prodotto conseguenze ben definite come:

- 1) la convalida di tutti i deputati del Collegio di Roma;
- 2) il ricalcolo di tutti i resti;
- 3) la successiva convalida di tutti i 75 deputati eletti a questo titolo in tutte le circoscrizioni; convalide che l'Assemblea, su proposta della Giunta, ha già sanzionato.

La Giunta non ha ritenuto di poter accedere a tale proposta priva di qualsiasi elemento indiziario, anzi già smentita dai risultati parziali, basata sulla presunzione che il controllo suggerito potesse modificare i risultati a cui è pervenuta, e che in coscienza può ritenere definitivi, considerato il fatto che lo scarto che ha determinato la contestazione dell'elezione dell'onorevole Cazora è di ben

361 voti. Tanto più che, nel corso di questa Legislatura, è stata annullata in seguito a ricorso per voti di preferenza, e dopo un controllo effettuato solo su tutte le schede valide del Collegio, l'elezione di un deputato per solo 40 voti di distacco dal ricorrente, senza che né il deputato interessato, né il ricorrente, né una minoranza della Giunta avesse chiesto l'estensione del controllo alle schede nulle e contestate. Analoga richiesta, avanzata da tutti gli avvocati difensori dei tre deputati eletti con i resti che nella scorsa Legislatura dovettero lasciare la Camera per errori nel computo dei voti, si badi bene, di lista, fu respinta dalla Giunta che la ritenne « basata sulla generica presunzione che un esame approfondito delle schede avrebbe potuto in qualche modo variare la situazione accertata » nei tre Collegi coinvolti (VIII Leg. Doc. III-1 pag. 14 - contestazione dell'elezione dei deputati Bemporad, Pellegatta e Arnone).

e) *Richiesta di sospensione del procedimento di contestazione per il concomitante procedimento giudiziario in corso.*

La Giunta non ritiene di poter accogliere tale richiesta in quanto il numero dei voti sottratti dalla Giunta ai candidati interessati perché giudicati manomessi, non altera la nuova graduatoria che la Giunta ha approvato.

* * *

Su quest'ultimo argomento il relatore, che si è limitato durante la seduta pubblica alla pura esposizione dei fatti, desidera soffermarsi, ritenendo utile qualche chiarimento. Sulla stampa si è letto più volte, nel corso di questa vicenda, che la Giunta giudicava sui « brogli » elettorali: la Giunta, nell'ambito delle proprie competenze, si è limitata a procedere alla correzione e alla rettifica di cifre elettorali di deputati eletti e di candidati. Quando, nel corso dello scrutinio, le schede di alcune sezioni denotavano alterazioni nella espressione dei voti di preferenza, nel senso che un numero rilevante di preferenze risultava scritto con identica e reiterata grafia, oppure tutti i documenti elettorali riportavano - nei verbali ed in entrambe le tabelle di scrutinio - la registrazione puntuale di voti che non esistevano nelle schede e che tuttavia l'Ufficio centrale circoscrizionale aveva assegnato, la Giunta ha deciso di trasmettere tutta la documentazione elettorale di queste sezioni alla Magistratura. Si precisa che per tali sezioni (una settantina nell'intero Collegio), il Comitato non è mai intervenuto direttamente, ma le ha sottoposte al giudizio della Giunta che, dopo averle esaminate collegialmente una per una, ha votato la sottrazione dei voti di preferenza al candidato a cui si riferivano e il deferimento alla Magistratura. Si ritiene inoltre doveroso sottolineare che il fenomeno dei voti manomessi non riguarda solo il deputato Cazora ma anche altri candidati eletti e non eletti nella lista DC: sarà la Magistratura a giudicare se anche altre liste siano coinvolte.

Tutte le altre variazioni riportate in allegato sono dovute ad errori materiali di computo e di registrazione compiuti o in sede di seggio (errata trascrizione del numero di preferenze dalle tabelle

al verbale) o in sede di Ufficio centrale circoscrizionale (errata trascrizione del numero di preferenze dal verbale al prospetto generale, numero di preferenze dei candidati confuso con il numero di posizione nella lista, scambio di sezioni nella registrazione dei voti, scambio di preferenze tra candidato e candidato).

Sono questi gli errori che sono stati determinanti ai fini della modifica della graduatoria; per cui la cifra elettorale del deputato Cazora è risultata, alla conclusione della verifica, inferiore sia a quella del deputato Abete, sia a quella della candidata Costa, a prescindere da qualsiasi « broglio ».

La Giunta non può che richiamare l'attenzione della Camera sulla necessità di rivedere l'intero procedimento elettorale, o per lo meno di potenziare gli organi ad esso preposti che, specie nei Collegi ampi come quello di Roma, sono costretti, nel breve tempo che intercorre tra il giorno delle elezioni e la prima seduta della Camera, a raccogliere, registrare e rendere ufficiali dati attinti da una immensa mole di documenti elettorali.

* * *

La presente relazione è stata approvata dalla Giunta delle Elezioni il 12 giugno 1985, nell'osservanza di quanto disposto dall'articolo 15 del Regolamento interno.

La Giunta, nella serena coscienza del lavoro di verifica compiuto in seguito ai ricorsi presentati nel Collegio di Roma, conclude confermando la decisione adottata in Camera di Consiglio, e sottopone pertanto al giudizio e all'approvazione della Camera la proposta di annullamento dell'elezione dell'onorevole Benito Cazora, e la proclamazione della candidata Silvia Costa.

GUIDO POLLICE, *Relatore.*

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DI MINORANZA

COLLEGHI DEPUTATI! — 1. — Questa relazione di minoranza trae origine dal dettato dell'articolo 17 del Regolamento della Camera il quale, al primo comma, stabilisce che la Giunta delle elezioni « riferisce all'Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza ».

Tre, dunque, sono i compiti ed i doveri della Giunta: la verifica della regolarità delle operazioni elettorali, i titoli di ammissione e le cause di ineleggibilità. Si tratta di tre compiti distinti e diversi l'uno dall'altro anche se possono convergere nel determinare la convalida o meno di un deputato. È in base a tale norma regolamentare che ritengo che l'azione della Giunta sia stata parziale, incompleta e fuorviante, indipendentemente e prima della questione Costa-Cazora, che oggi è in discussione. Ma poiché questo operato parziale e incompleto della Giunta, che riguarda il compito di verifica della regolarità delle operazioni elettorali, ha incidenza sulla questione Costa-Cazora, occorre indicare dove, come e quando la Giunta ha operato in senso incompleto e parziale.

2. — Com'è noto — e non entro nei particolari — gravissime irregolarità sono state riscontrate dalla Giunta nel collegio XIX (Roma e Lazio) non appena l'organo della Camera preposto al controllo elettorale ha proceduto, secondo le consuete procedure, alla verifica della regolarità delle operazioni delle elezioni del 26 giugno 1983. Ciò avveniva sia per impulso dei vari ricorsi presentati, sia per autonoma decisione della Giunta in base ai suoi doveri istituzionali. Nella seduta del 15 dicembre 1983, terminata la verifica d'uso analoga a quella di tutte le altre circoscrizioni, la Giunta decise di sottoporre a verifica 480 sezioni (su un totale di 6.128 sezioni del collegio), un campione di sezioni comprensivo delle 250 sulle quali la magistratura indagava in seguito alle indicazioni dei singoli ricorsi.

Per tali sezioni la verifica da effettuarsi direttamente sulle schede nel frattempo acquisite dalla Giunta, e non più sui verbali, doveva comprendere: 1) il ricalcolo dei voti di lista per tutte le liste; 2) il ricalcolo dei voti di preferenza della graduatoria della democrazia cristiana, comprendendovi tutti gli eletti e i primi dei non eletti; 3) una revisione delle schede bianche, nulle e contestate.

Questa decisione comportò la sospensione dei risultati elettorali e della convalida di tutti i deputati proclamati nel collegio XIX, essendo imminente la verifica dei voti di lista e delle preferenze.

Al termine della verifica riguardante le 480 sezioni, chiamata « primo sondaggio », la Giunta in data 17 maggio 1984 constatò alcuni fatti irregolari: primo, che vi erano difetti rilevanti e generale alterazione dei voti di preferenza nella lista democristiana (in quanto, del resto, solo per questa erano state effettuate verifiche sulle schede, al fine di constatare la regolarità o l'irregolarità dei risultati); secondo, che vi era un notevole recupero di voti validi tra le schede bianche, nulle e contestate, tale da alterare la cifra elettorale.

Dopo questo cosiddetto « primo sondaggio » la grandissima maggioranza della Giunta decise — con l'opposizione del membro radicale favorevole ad una immediata e rapida revisione dei risultati dell'intero collegio — di procedere ad un cosiddetto « secondo sondaggio » di 100 sezioni di Roma, in base al criterio — assai opinabile e privo di qualsiasi logica se non quella della dilazione — della contiguità materiale di ubicazione con le sezioni dove si erano riscontrate irregolarità. Anche il cosiddetto « secondo sondaggio » — che sondaggio non era perché si trattava di 100 sezioni scelte a caso senza alcun criterio di campionatura — terminato il 17 ottobre 1984, dava lo stesso tipo di risultati del primo, cioè la constatazione di brogli nel computo dei voti di preferenza della lista democristiana e di irregolarità negli annullamenti dei voti di lista, per quel che riguardava la verifica delle schede bianche, nulle e contestate, con il recupero di un notevole numero di voti validi per tutte le liste.

3. — Al termine della verifica delle 580 sezioni del collegio XIX (rappresentanti il 9,5 per cento dell'intero insieme elettorale), la Giunta constatava sulla base dei fatti riscontrati una duplice e palese irregolarità: quella relativa ai voti di preferenza nella lista democristiana sottoposta a verifica — perché, è necessario ripeterlo, solo di questa erano state controllate le schede — e quella, meno palese ma più grave, relativa all'alterazione dei risultati elettorali riguardanti i voti di lista, in seguito all'esame delle schede bianche, nulle e contestate. Il relatore del collegio onorevole Pollice esprimeva il 17 maggio 1984 nella relazione scritta l'allarme per il fenomeno delle irregolarità nelle schede nulle: « ...il controllo operato dal Comitato sui voti di lista non ha rilevato discrepanze degne di nota tra i voti di lista riscontrati sulle schede e le correzioni già apportate dagli uffici in sede di prima verifica dei risultati elettorali. I maggiori spostamenti, sempre sui voti di lista, si sono avuti in conseguenza del controllo delle schede bianche e nulle per le sezioni scelte a campione. A questo proposito si sottopone alla Giunta l'opportunità di informare gli organi competenti, richiamandoli per il futuro sulla necessità di impartire ai presidenti di seggio criteri uniformi per l'annullamento: infatti il Comitato ha potuto rendersi conto che annullamenti indebiti o distrazioni nel considerare bianche schede regolarmente votate, costituiscono un fenomeno generalizzato e pericolosamente tendente ad una alterazione sommersa dei risultati elettorali ».

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Questa esplicita constatazione sarebbe poi rimasta senza seguito. Di qui la gravissima responsabilità del relatore e della Giunta tutta con il suo presidente on. Dell'Andro nell'aver, dapprima, contestato il fenomeno della « alterazione sommersa dei risultati elettorali » e, poi, di non averlo voluto indagare coprendo le irregolarità e opponendosi ostinatamente al membro radicale della Giunta che a più riprese chiedeva di andare a fondo, come è dovere regolamentare, nella verifica delle irregolarità.

4. — Complessivamente su 580 sezioni del collegio esaminate, la semplice verifica delle schede bianche, nulle e contestate portava al recupero di 458 voti di lista, con lo spostamento in massima parte positivo e l'attribuzione di voti validi precedentemente invalidati nelle sezioni secondo criteri palesemente indebiti.

Il recupero dei voti validi riguardava le diverse liste secondo la seguente tabella:

	1° sondaggio (480 sez.)	2° sondaggio (100 sez.)	Totale recupero voti di lista
1) PCI	+ 24	+ 9	+ 33
2) P. Rad.	+ 23	—	+ 23
3) P.O.E.	+ 2	—	+ 2
4) MSI-DN	+ 46	+ 14	+ 60
5) Un. Pen. It.	— 3	+ 3	+ 6
6) Dem. Prol.	+ 5	+ 8	+ 13
7) L. di Lotta	+ 1	+ 1	+ 2
8) P. Naz. Pen.	+ 29	+ 4	+ 33
9) L. Trieste	+ 2	—	+ 2
10) PSDI	+ 26	+ 7	+ 33
11) PRI	+ 14	+ 5	+ 19
12) PLI	+ 21	+ 4	+ 25
13) P. Mon. Naz.	— 10	— 1	— 11
14) Un. Dif. Pen.	+ 13	+ 1	+ 14
15) DC	+ 119	+ 45	+ 164
16) PSI	+ 13	+ 5	+ 8
	+ 325	+ 105	+ 447
			— 11

Totale spostamenti voti . . . 458

Da un esame dei voti recuperati da indebiti annullamenti nelle sezioni elettorali, si osserva semplicemente che vi è una grande disparità di recupero tra le diverse liste. Solo per fare alcuni esempi, sulle 580 sezioni verificate, il PCI recupera 33 voti, il PR 23, il PNP 33, il MSI 60, la DC 164. Se si fosse trattato di una pura irregolarità casuale, gli annullamenti indebiti sarebbero dovuti essere proporzionalmente distribuiti secondo il peso delle varie liste del collegio di Roma. Il PCI, per esempio, avrebbe dovuto avere almeno 200 voti annullati indebitamente (che invece ne ha solo 33), a fronte dei 164 della DC, dei 23 del PR e dei 33 del PNP.

In definitiva, occorre interpretare il valore della disparità di recupero di voti indebitamente annullati tra le varie liste. In breve esso assume il seguente significato incontestabile: *a)* che un gran numero di voti validi sono stati annullati indebitamente; *b)* che da questa indebita operazione ha tratto giovamento soprattutto il PCI.

L'alterazione sommersa dei risultati elettorali a vantaggio del PCI ed a danno delle piccole liste — si osservino i dati riguardanti PNP e PR, ad esempio — è un fenomeno constatato nel piccolo campione (10 per cento) romano ma che probabilmente riguarda non solo il collegio di Roma ma l'intero territorio nazionale.

L'esistenza di tale fenomeno che può assumere proporzioni rilevanti su scala nazionale trae origine dal modo stesso in cui gli scrutatori vengono nominati da parte dei partiti e quindi dai diversi interessi che gli stessi scrutatori difendono: gli uni, a vantaggio della lista (PCI); gli altri, a vantaggio dei singoli candidati (DC...).

È probabile che l'ostinata e ingiustificata opposizione alla verifica dei voti bianchi, nulli e contestati, sostenuta in Giunta soprattutto dai membri comunisti ed appoggiata passivamente dalla Presidenza, trovi origine proprio nella volontà di non mettere mano ad un problema che, se indagato a fondo, potrebbe portare alla luce una alterazione nazionale dei risultati nei voti di lista di notevole dimensione.

Con questa relazione il membro radicale intende trasmettere al Parlamento tale inquietante problema distorcente i risultati delle elezioni.

5. — Dopo la constatazione di tali macroscopiche alterazioni, sancita nella relazione scritta del 17 maggio 1984, la Giunta, secondo le direttive che essa stessa aveva approvato ed adottato per le 580 sezioni dei primi due sondaggi, avrebbe dovuto continuare la verifica sui due binari sui quali erano state riscontrate le irregolarità, o comunque accertare le distorsioni. Ma così non è stato. Il membro radicale a più riprese (quando non era ancora apparso all'orizzonte il problema Costa-Cazora e quello relativo ad altri candidati della democrazia cristiana) insisteva ripetutamente sul fatto che la decisione della Giunta di verificare, da una parte, le schede bianche, nulle e contestate e, dall'altra, i voti di preferenza della DC, doveva proseguire per tutto il collegio, tanto più dopo che era stato incontrovertibilmente accertato che irregolarità e distorsioni erano riscontrate su entrambi questi due piani. Invece, senza alcuna decisione formale — perché occorre una delibera che interrompesse la deci-

sione originaria assunta il 15 dicembre 1983 — la Giunta continuava la verifica dei soli voti di preferenza, interrompendo senza ragione la verifica delle schede bianche, nulle e contestate. Si arrivava addirittura all'approvazione delle cifre elettorali nel novembre 1984, ignorando dolosamente la questione del recupero dei voti validi indebitamente annullati.

La questione dell'indebito annullamento di voti validi a vantaggio soprattutto del PCI, che crea una sommersa alterazione dei voti di lista e dei risultati elettorali, il relatore di minoranza l'ha sollevata ripetutamente e insistentemente dal dicembre 1983 al maggio 1984. A norma dell'articolo 17 del regolamento della Camera, la Giunta deve verificare la regolarità delle operazioni elettorali indipendentemente dai ricorsi. E ciò tanto più dopo che la Giunta aveva constatato che vi erano palesi irregolarità nei voti di lista, nella parte che concerne le schede bianche, nulle e contestate.

L'omissione della verifica di questo gruppo di schede è tanto più dolosa in quanto la disciplina delle schede bianche, nulle e contestate è particolare rispetto a quella generale di tutte le schede.

Le buste con le schede bianche, nulle e contestate vanno direttamente alla Giunta mentre per i voti validi l'acquisizione delle schede deve essere avanzata su richiesta specifica.

Del resto l'articolo 9 del regolamento della Giunta prevede due discipline diverse così recitando: « La Giunta può sempre disporre la revisione dei risultati elettorali delle singole sezioni ed il controllo delle schede nulle, bianche e contestate allegate ai verbali delle sezioni stesse.

La Giunta può *anche* [corsivo del relatore], in casi particolari, disporre la revisione delle schede valide ».

Quindi, mentre le schede nulle, bianche e contestate possono *sempre* essere controllate, quelle valide possono *anche* essere sottoposte a revisione.

6. — Fin qui la questione generale. Ma tale questione ha incidenza anche sul caso in discussione. Con la verifica di 580 sezioni (costituenti il 9,5 per cento dell'intero collegio) del primo e del secondo sondaggio, la DC ha recuperato 164 voti indebitamente annullati. Se si effettuasse la verifica delle schede bianche, nulle e contestate delle 6.128 sezioni, non vi è dubbio che vi sarebbero molti altri voti validi recuperati per la DC. Estrapolazioni statistiche non sono meccanicamente effettuabili, ma la legge dei grandi numeri consente di affermare che probabilmente altri 1.700-2.000 voti di lista potrebbero essere recuperati per la DC se si effettuasse il controllo dell'intero collegio.

Queste migliaia di voti validi che sono stati dati alla DC e ad essa indebitamente sottratti sono voti che ad ogni effetto *dovrebbero* far parte della sua cifra elettorale, e che invece non sono stati computati. Questi voti contengono preferenze, non sappiamo per chi e in che misura; ma assai verosimilmente 2.000 voti di lista provocherebbero una notevole alterazione anche dal punto di vista delle preferenze.

Come è allora possibile considerare un « risultato certo, definitivo e incontrovertibile », in base al quale muta la graduatoria di lista della DC e un deputato viene sostituito da un altro, se incombe questa incognita di 2.000 voti dati dagli elettori alla DC, e che non sono stati attribuiti per una operazione riscontrata illegittima e dichiarata tale dalla Giunta ?

La Giunta, secondo quanto stabilito dal regolamento, deve tutelare la regolarità e la correttezza dei risultati elettorali prima ancora degli interessi delle parti e dei candidati. Non è responsabile una Giunta che proclama « certo, definitivo ed incontrovertibile » un risultato che certo non è, perché vi è l'incognita dell'attribuzione delle schede bianche, nulle e contestate e del loro peso in termini di lista e quindi di preferenza. Quella delle preferenze è solo la ripercussione di una questione che riguarda innanzitutto i voti di lista.

7. — È necessario accennare sia pure schematicamente alla lentezza dei lavori della Giunta anch'essa dovuta ad una dolosa passività o al calcolo. Devo ricordare che fin dal novembre-dicembre 1983 sarebbe stato possibile e doveroso — come propose il relatore di minoranza — procedere alla revisione integrale dell'intero collegio per quanto riguarda i voti di preferenza e di lista, le schede bianche, nulle e contestate sì da arrivare in pochissimi mesi a risultati certi, definitivi e concreti. Basti pensare che le prime 500 sezioni sono state esaminate dal maggio all'ottobre 1984, che altre 100 sezioni state esaminate dal maggio all'ottobre 1984, e poi si è continuato a caso senza alcun obiettivo fino al 7 febbraio 1985; solo allora è stato deciso di esaminare i dati dell'intero collegio ed altre 4.500 sezioni sono state verificate in soli tre mesi. Laddove si dimostra che se ci fosse stata volontà di andare a fondo e subito, ciò sarebbe stato possibile nel giro di 4-5 mesi fin dal novembre 1983. La politica della Giunta è stata quella del rinvio e dell'incertezza, per interesse di alcune parti politiche o per disattenzione di altre sicché si è determinata una situazione che non ha consentito che si giungesse ad un esame di tutte le questioni riguardanti le irregolarità e i brogli. Purtroppo si è verificata una passività di molti membri della Giunta secondata dal Presidente: il fatto che oggi, dopo 23 mesi dalle elezioni, si arrivi a contestare l'elezione di un deputato fuori dai termini tassativi imposti dall'articolo 17 del regolamento della Camera (secondo cui si deve riferire all'Assemblea non oltre 18 mesi) è il frutto di lunghi mesi di inerzia, di scelte sbagliate o di non scelte.

8. — La mia non è una difesa degli interessi di singoli candidati o partiti; ma solo del processo democratico messo in pericolo dai brogli e dalle irregolarità elettorali che non hanno trovato nella Giunta alcuna barriera valida ed efficace, secondo quanto prescrivono le leggi e i regolamenti. Alla gravità delle irregolarità e dei brogli elettorali si aggiunge la gravità della parzialità e inerzia dell'operato della Giunta che si è fatta più volte stimolare da impulsi esterni come quello degli arresti clamorosi. Troppo spesso una parte della Giunta — quella più attiva — si è mossa non nell'interesse generale dell'accertamento della regolarità, ma sotto l'impulso di

interessi di questo o quel candidato o di questo o quel partito. La Giunta, così operando, si è dimostrata « strabica » perché non ha voluto vedere ciò che pure aveva davanti ai suoi occhi: cioè, la sostanziale alterazione dei voti di lista attraverso l'attribuzione dei voti contenuti nelle schede bianche, nulle e contestate.

9. — Per quanto esposto in termini di fatto, mi auguro che la Camera compia un atto di responsabilità respingendo ora la sostituzione del deputato al fine di procedere alla revisione dei voti contenuti nelle schede bianche, nulle e contestate di tutte le 6.128 sezioni del collegio XIX. Solo al termine di tale operazione, infatti, può essere formata la nuova graduatoria, incontrovertibile e definitiva, dei candidati del partito della DC identificando contestualmente tutte le irregolarità e i brogli commessi nel collegio di Roma.

MASSIMO TEODORI, *Relatore.*